



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil
Commissario Straordinario di Roma

SILP/CGIL - n. 202/2007

Roma, 30 ottobre 2007

AL I REPARTO MOBILE

R O M A

e, per conoscenza:

**AL DIPARTIMENTO DELLA P.S
- Ufficio Rapporti Sindacali**

R O M A

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP/CGIL

R O M A

OGGETTO: Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza. – accesso
nei luoghi di lavoro.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

In riferimento alla nota nr.110.34.1/10759 del 29 ottobre u.sc. per meglio chiarire le problematiche emerse si rappresenta quanto segue:

Con circolare nr.559/LEG/503.031.627 *ter* del 10 giugno 1997 a firma del Capo della Polizia, le attribuzioni di Rappresentante per la Sicurezza, nelle more delle elezioni previste dalla normativa vigente, sono state demandate alle OO.SS più rappresentative su scala nazionale.

In data 11 settembre 2007 con lettera nr.11/2007 il Commissario Straordinario di Roma del Silp per la Cgil ha comunicato a codesto Ufficio i dirigenti sindacali delegati per le incombenze in ordine al D.Lgs 626/94 e successive modificazioni nelle seguenti persone: S. Commissario Giovam Battista ANGILERI,

Isp. Superiore Mario TORELLI, entrambi in servizio presso la DIA e Sov.te Vittorio BERTI, in servizio presso l'Ufficio di P.S. della Presidenza della Repubblica.

L'Accordo Nazionale Quadro del 15 maggio 2000, tutt'ora vigente, al titolo X art.24 punto 4 recita:"per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.19 del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni i rappresentanti per la sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d),g), i), ed l) dell'art.19 citato, il predetto monte ore non viene utilizzato e l'attività è considerata tempo di lavoro".

Atteso quanto precede, è stata inoltrata a codesto Ufficio una lettera a firma del Commissario Straordinario del Silp per la Cgil di Roma, con la quale si è chiesto l'accesso agli atti al fine di acquisire la documentazione relativa agli adempimenti del datore di lavoro in merito alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel merito si segnala l'obbligatorietà - introdotta dalla Legge 3 agosto 2007 nr. 123 – per il datore di lavoro che è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art.4 commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4 comma 5 lettera "O".

Il giorno 24 ottobre poiché non era pervenuta alcuna convocazione agli RLS segnalati, per il tramite del centralino del suddetto Reparto, si chiedeva di interloquire con il R.S.P.P., con esito negativo. Successivamente si è cercato un nuovo contatto con il Dr. ..OMISSISVLDMSM..., che a dire dal centralinista era il R.S.P.P del Reparto. Anche detto tentativo aveva il medesimo esito del precedente e a dire dal centralinista il Funzionario aveva i due telefonini in suo possesso spenti.

La mattina del giorno 29 ottobre, persistendo la mancata convocazione, veniva nuovamente ricontattato il citato Ufficio per un sollecito. Alle ore 12,10 il Dr. ..OMISSISVLDMSM... in veste di R.S.P.P. ed in modo vago ha riferito di essere venuto a conoscenza della richiesta di accesso degli RLS ma di non sapere nulla circa la convocazione.

Nel pomeriggio è pervenuta la lettera nr. 110.34.1/10759 datata 29 ottobre 2007, che riportava solamente la convocazione di un solo RLS, come permesso sindacale su convocazione.

In merito a quanto sopra segnalato si osserva che :

- codesto Ufficio persiste nel non considerare che la attuale richiesta di accesso promossa dai rappresentanti sottoscrittori è attività rientrante nella sfera di quelle attribuite dalla norma al rappresentante sindacale (in mancanza di elezioni) e le modalità di esercizio di tale funzione da esercitarsi da parte di una o più persone è correlata alla complessità di lettura e acquisizione di documentazione in genere articolata e corposa;
- il titolo giuridico che motiva tale attività è notoriamente, anche se da codesto Ufficio singolarmente ignorato, l'incarico di amministrazione e non il permesso sindacale;
- il rappresentante convocato, in ragione di quanto sopra, si è astenuto dal presentarsi;
- si resta in attesa di una nuova convocazione dei Rappresentanti fondata correttamente sul combinato disposto dell'art. 19 d.lgs 626/94, e art. 24 Accordo Nazionale Quadro siglato il 15 maggio 2000, vigente a tutt'oggi.

Si rappresenta, infine, che il protrarsi di tentativi di superamento solo formale delle problematiche connesse alla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della concreta realizzazione degli istituti introdotti dalla normativa 626, dovrà essere letto necessariamente quale velata forma di negazione del dialogo con il sindacato e quale sostanziale volontà di applicazione fittizia della legge.

I RAPPRESENTANTI R.L.S.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
